ISSN 0378 – 7028

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

L 325

28° anno

5 dicembre 1985

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

. . . . . .

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/523/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Doirani (Grecia)»** 1

85/524/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)»** 4

85/525/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Mont-Saint-Martin – Athus (Francia)»** 6

85/526/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Stazione di Modane (Francia)»** 8

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

85/527/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Dromad, Carrickarnon (Irlanda)»** 10

85/528/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Brennero, Sadobre (Italia)»** 12

85/529/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Gasperich (Lussemburgo)»** 14

85/530/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Venlo (Paesi Bassi)»** 16

85/531/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Goch-Gennep (Paesi Bassi)»** 18

85/532/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Newry (Regno Unito)»** 20

85/533/CEE:

★ **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1985, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Enniskillen (Regno Unito)»** 22

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1985
relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Doirani (Grecia)»

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(85/523/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo greco ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Doirani (Grecia)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 770 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Doirani (Grecia)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Doirani, nomo di Kilkis, frontiera Grecia-Iugoslavia

2. *Descrizione*

   Raccordo autostradale del posto di frontiera di Doirani alla rete stradale mediante lo svincolo di Drosaton

3. *Calendario dei lavori*

   1985 – 1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 350 milioni di Dra.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per il governo ellenico, il ministero dei lavori pubblici.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di progetto d'infrastruttura frontaliera «Doirani (Grecia)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)»

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/524/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliere denominato «Rocroi (Francia)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 670 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Rocroi, dipartimento delle Ardenne, strada statale 51

2. *Descrizione*

   Deviazione a 2 × 2 corsie ad est di Rocroi

3. *Calendario dei lavori*

   1985 – 1988

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 23 milioni di FF.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per la Francia, il ministero dell'urbanistica, dell'edilizia abitativa e dei trasporti.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40 % dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici [1] e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici [2].

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

---

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Mont-Saint-Martin – Athus (Francia)»

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Mont-Saint-Martin – Athus (Francia)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 70 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Mont-Saint-Martin – Athus (Francia)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Tratto Mont-Saint-Martin – Athus della linea ferroviaria Nancy – Longwy – Arlon

2. *Descrizione*

   Elettrificazione con il sistema a 25 kv della linea a doppio binario nel tratto summenzionato

3. *Calendario dei lavori*

   1985

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 2,5 milioni di FF.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per la Francia, la Società nazionale delle ferrovie (SNCF).

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Mont-Saint-Martin – Athus (Francia)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Stazione di Modane (Francia)»

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Stazione di Modane (Francia)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 820 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Stazione di Modane (Francia)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Modane, linea Chambéry – Torino, frontiera Francia-Italia

2. *Descrizione*

   Costruzione di due binari supplementari di deposito (o ricovero) sul fascio «importazione».
   Circuito pneumatico per invetrare i documenti.
   Sistema di assistenza al traffico internazionale informatizzato.
   «Dopolavoro» per il personale di macchina italiano in riposo

3. *Calendario dei lavori*

   1985

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 22,48 milioni di FF.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;
— per la Francia, la Società nazionale delle ferrovie (SNCF).

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Stazione di Modane (Francia)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Dromad, Carrickarnon (Irlanda)»

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/527/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo irlandese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Dromad, Carrickarnon (Irlanda)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 180 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Dromad, Carrickarnon (Irlanda)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Carrickarnon, strada nazionale 1, frontiera Irlanda-Irlanda del Nord

2. *Descrizione*

   Attuazione di un'area di parcheggio supplementare ed ampliamento della strada all'altezza del posto doganale

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 500 000 £ Irl.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per l'Irlanda, il ministero dell'ambiente.

Articolo 5

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Dromad, Carrickarnon (Irlanda)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Brennero, Sadobre (Italia)»

(Il testo in lingua italiana il solo facente fede)

(85/528/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo italiano ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Brennero, Sadobre (Italia)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 182 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Brennero, Sadobre (Italia)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Comune di Vipiteno, a circa 15 km dal Colle del Brennero, frontiera Italia-Austria

2. *Descrizione*

   Bretelle di collegamento tra il ponte stradale e il centro doganale

3. *Calendario dei lavori*

   1983-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 1 miliardo di Lit.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per l'Italia, il ministro dei trasporti.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Brennero, Sadobre (Italia)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Gasperich (Lussemburgo)»

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/529/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo lussemburghese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Gasperich (Lussemburgo)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 1 470 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Gasperich (Lussemburgo)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   In prossimità dell'interscambio che collega l'autostrada Thionville – Lussemburgo al viale di circovallazione della città di Lussemburgo

2. *Descrizione*

   Lavori per il raccordo del centro di sdoganamento all'interscambio autostradale di Gasperich

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1987

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 263 000 000 Flux.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per il Lussemburgo, il ministero dei lavori pubblici.

Articolo 5

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Gasperich (Lussemburgo)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Venlo (Paesi Bassi)»

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(85/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo olandese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Venlo (Paesi Bassi)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 20 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Venlo (Paesi Bassi)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Venlo, strada E-3 Eindhoven – Venlo, frontiera Paesi Bassi – Repubblica federale di Germania

2. *Descrizione*

   Installazione della segnaletica stradale di preavviso in-caso di code

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 250 000 Fl.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per i Paesi Bassi, il ministero dei trasporti e dei lavori pubblici.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Venlo (Paesi Bassi)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40 % dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Goch-Gennep (Paesi Bassi)»

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(85/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo olandese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Goch-Gennep (Paesi Bassi)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 30 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Goch-Gennep (Paesi Bassi)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Goch-Gennep, strada principale RW 77 a sud di Nimega

2. *Descrizione*

   Sistemazione di una corsia supplementare destinata ai trasporti TIR e installazione della segnaletica stradale di preavviso in caso di code

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 382 000 Fl.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per i Paesi Bassi, il ministero dei trasporti e dei lavori pubblici.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Goch-Gennep (Paesi Bassi)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici [1] e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici [2].

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

---

[1] GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
[2] GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Newry (Regno Unito)»

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/532/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Newry (Regno Unito)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 230 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Newry (Regno Unito)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Newry, Co Down, Irlanda del Nord

2. *Descrizione*

   Ampliamento dell'attuale strada mediante la costruzione di un tratto stradale a carreggiate separate di 0,25 km, con parcheggio

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 700 000 £.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per il Regno Unito, il segretario di stato per l'ambiente.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Newry (Regno Unito)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (1) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (2).

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1985

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Enniskillen (Regno Unito)»

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/533/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Enniskillen (Regno Unito)»;

considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri [2] ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;

considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 [3], è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 460 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Enniskillen (Regno Unito)».

Articolo 2

Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:

1. *Ubicazione*

   Enniskillen, Co Fermanagh, Irlanda del Nord

2. *Descrizione*

   Costruzione di una deviazione di 0,7 km di strada, con parcheggio

3. *Calendario dei lavori*

   1985-1986

4. Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 1 400 000 £.

Articolo 3

Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.

Articolo 4

Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:

— per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;

— per il Regno Unito, il segretario di stato per l'ambiente.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Enniskillen (Regno Unito)»

1. **Finanziamento**

1.1. Il piano di finanziamento si presenta come segue:

Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40% dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.

1.2. Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici [1] e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici [2].

2. **Contabilità**

Le autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.

3. **Attestati di pagamento e controllo dei lavori**

Per ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:

— uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;

— un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.

4. **Pubblicità**

Le autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.

---

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(2) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.